

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OCCHIPINTI, ANTONIO BRUNO, ROMEO

Autorizzazione alla riapertura della casa da gioco di Taormina

Presentata il 4 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, ha stabilito che i proventi derivanti dalle case da gioco « non possono nello stesso tempo costituire prodotto o profitto di reato e insieme entrate di diritto pubblico: e ciò in base al carattere di unità e coerenza del nostro ordinamento giuridico. Si potrebbe contestare l'operatività in senso derogatorio della disposizione predetta: ma anche per essa deve ritenersi valida l'affermazione della Cassazione civile, secondo cui, se solo una legge dello Stato può derogare al diritto penale vigente, tale effetto può essere conseguito anche da una legge "non emessa espressamente *ad hoc*", purché contenga disposizioni incompatibili con il divieto penalmente sanzionato ».

Tale effetto è stato conseguito in favore della casa da gioco di Taormina in forza della legge 18 febbraio 1963, n. 67, che istituisce, all'articolo 6, un diritto addizionale a favore dello Stato sui biglietti e tessere d'ingresso alle sale da gioco dove è esercitato il gioco d'azzardo. La predetta legge n. 67 del 1963 è stata imposta al casinò di Taormina sin dal primo giorno della sua entrata in vigore (20 aprile 1963); il diritto addizionale fu riscosso anche dopo che il casinò di Taormina venne chiuso, pur avendo nei ventitre mesi consecutivi di esercizio (dal 9 febbraio 1963 al 6 gennaio 1965), pagato allo Stato il diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, per un importo di circa due miliardi di lire. Il casinò fu chiuso il 7 gennaio 1965, alle ore

13 circa, e, senza flagranza del presunto reato, elevata la contravvenzione ex articoli 718 e 719 del codice penale perché nelle sale si era giocato di azzardo, ma con la sorveglianza quotidiana e diurna della Polizia, che sin dal primo giorno dell'attività, a pagamento, disciplinava nelle sale da gioco l'ordine pubblico, e malgrado il Ministero delle finanze, con nota protocollo n. 16436 del gennaio 1965, avesse confermato una previsione di entrata tributaria ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 67, maggiore per Taormina nell'anno 1965 rispetto al 1964.

Non è chi non veda quanto in uno Stato di diritto sia incompatibile trarre vantaggio da un atto che, definito illecito in sede penale, divenga invece lecito in sede tributaria.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge intende consentire la riapertura della casa da gioco di Taormina, la cui liceità risulta palmare dal momento che ad essa si è applicata una legge dello

Stato, in deroga agli articoli 718 e 719 del codice penale.

Con l'approvazione della presente proposta di legge si potrà così rimuovere la causa ostativa all'esercizio della casa da gioco di Taormina, individuata dalla Cassazione e dal tribunale di Roma nella mancanza di un valido atto autorizzativo. Infatti, l'esercizio della casa da gioco di Taormina era stato autorizzato con decreto del Presidente della Regione siciliana in data 28 maggio 1959, n. 203-A, annullato, proprio nella parte recante l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 26 novembre 1959, in quanto, secondo la Corte, « non spetta alla Regione siciliana emanare provvedimenti in materia di giochi d'azzardo in deroga a norme penali ».

Con la presente proposta di legge si autorizza pertanto il Presidente della Regione siciliana ad emanare un decreto regolante l'esercizio della casa da gioco, ripristinando così un diritto acquisito ingiustamente interrotto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata la riapertura della casa da gioco di Taormina, già operante nel periodo compreso tra il 9 febbraio 1963 e il 6 gennaio 1965.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, con decreto del presidente della giunta della Regione siciliana da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla società già operante nel periodo di cui al comma 1. Il decreto ha validità di trenta anni dalla data di emanazione e può essere rinnovato alla scadenza.

ART. 2.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono attribuiti al comune di Taormina.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta della Regione siciliana, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori.

ART. 4.

1. Alla casa da gioco di Taormina si applica la disposizione di cui al numero

29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.